

Regolamento del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 20-23 settembre 1993, tenutasi a Siena, a norma dell'art. 23/L dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, ha approvato il seguente Regolamento del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile.

ART. 1

Il Servizio Nazionale per la pastorale giovanile, istituito dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. nella sessione del 22-25 marzo 1993, ha le seguenti finalità:

- offrire la collaborazione alle diocesi per la formulazione di un progetto educativo in ordine alla formazione cristiana dei giovani;
- stimolare un confronto col mondo giovanile in continuo cambiamento, promuovendo allo scopo ricerche e studi sulla sua condizione nel territorio;
- sviluppare una particolare attenzione alla celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù curandone l'opportuna preparazione catechetica e spirituale nonché gli aspetti organizzativi.

ART. 2

Per attuare queste finalità il Servizio Nazionale per la pastorale giovanile:

- accoglie, studia, elabora e propone le linee generali dell'educazione alla fede, attenendo alle richieste e ai suggerimenti provenienti dalle diocesi in vista della formulazione di orientamenti e progetti pastorali;
- favorisce e sostiene forme di coordinamento regionale nell'ambito della pastorale giovanile;
- sviluppa collaborazioni con persone qualificate in pastorale e rappresentative della Chiesa in Italia.

ART. 3

Il Servizio Nazionale per la pastorale giovanile mantiene rapporti con la Sezione Giovani del Pontificio Consiglio per i Laici soprattutto per la celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù, con gli organismi equivalenti delle altre Conferenze Episcopali e con le diverse aggregazioni laicali della Chiesa in Italia, in particolare con l'Azione Cattolica Italiana, al fine di far crescere la mutua conoscenza, la comunione e la collaborazione.

ART. 4

Il Servizio Nazionale per la pastorale giovanile lavora in stretto rapporto organico con gli altri uffici della C.E.I. per tutti gli aspetti che interessano in modo specifico il mondo giovanile per assicurare un servizio educativo globale e coordinato.

ART. 5

Il Servizio Nazionale per la pastorale giovanile è retto da un Direttore nominato dal Consiglio Permanente, coadiuvato da altri incaricati, che sono nominati dal Segretario Generale della C.E.I. L'incarico ha la durata di cinque anni e può essere riconfermato.

ART. 6

Il Servizio Nazionale per la pastorale giovanile si avvale di una Commissione costituita dagli incaricati regionali (un presbitero e un giovane laico per regione), come luogo di programmazione e di concretizzazione delle indicazioni dei Vescovi. Si avvale, inoltre, per lo studio dei problemi educativi e pastorali riguardanti il mondo giovanile, della collaborazione di esperti e di gruppi di ricerca.